

Tribunale di Milano, 4 dicembre 2008 – Pres. Galioto – Rel. Fontana.

**Concordato preventivo – Formazione delle classi – Valutazione degli interessi omogenei della classe – Esistenza di garanzie che assistono i crediti – Rilevanza – Alterazione del meccanismo di formazione della volontà della classe – Sussistenza.**

*Nell'ipotesi in cui la proposta di concordato preventivo preveda la suddivisione dei creditori in classi, il tribunale, nel valutare l'omogeneità, sotto il profilo della convenienza, della posizione dei creditori appartenenti a ciascuna classe, dovrà tener conto di eventuali garanzie di terzi; dette garanzie, dal punto di vista economico e con riferimento alle concrete possibilità di soddisfacimento del creditore, assumono sicuramente rilievo e sono tali, qualora non se ne dovesse tenere conto, da alterare il meccanismo di formazione della volontà della maggioranza all'interno della classe. (fb)*

## IL CASO.it

omissis

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale (omissis)

rilevato che la proposta di concordato prevede la suddivisione dei restanti creditori in due classi con inserimento di istituti di credito, società di factoring, fornitori ed altri creditori chirografari in un'unica classe;

rilevato che l'art. 160, primo comma lett. c) l. fall., prevede che la suddivisione dei creditori in classi deve essere improntata ai criteri dell'omogeneità della posizione giuridica e dell'omogeneità degli interessi economici;

rilevato che la natura chirografaria dei crediti integra il requisito dell'omogeneità di posizione giuridica ma non è di per sé sufficiente a dimostrare l'omogeneità degli interessi economici; ritenuto infatti che l'interesse economico del creditore debba essere necessariamente valutato in concreto e che in questa prospettiva si debba valutare la posizione di ciascun creditore non solo nell'ambito del rapporto bilaterale con il debitore ma anche con riferimento all'esistenza di garanzie esterne;

ritenuto infatti che sul piano dell'interesse economico, che attiene alle concrete possibilità di soddisfacimento del creditore, rapporto principale e rapporto accessorio di garanzia rappresentino un unicum;

ritenuto che l'espunzione dell'esistenza delle garanzie dalla valutazione dell'interesse economico del creditore pregiudicherebbe sostanzialmente la funzione di questo requisito, ulteriore rispetto a quello dell'omogeneità di posizione giuridica, in quanto consentirebbe l'inserimento in un'unica classe di creditori con diverse prospettive di soddisfacimento dei propri crediti con conseguente alterazione della genuinità del meccanismo di formazione della volontà della maggioranza all'interno della classe, soprattutto laddove i creditori con garanzie esterne risultassero titolari dei crediti di più rilevante entità;

ritenuto, in altri termini, che, una volta sottratta al tribunale ed attribuita esclusivamente ai creditori la valutazione di convenienza con limitazione del cram down al solo caso di dissenso di una classe, sia essenziale, nell'ipotesi in cui il creditore abbia scelto di suddividere i creditori in classi, che effettivamente ciascuna classe sia formata da creditori che si trovino in una posizione omogenea sotto il profilo del giudizio di convenienza, apparendo di tutta evidenza come creditori con forti garanzie esterne, sia reali sia personali, possano essere sostanzialmente indifferenti rispetto al contenuto della proposta concordataria e possano, con il loro voto favorevole, pregiudicare il diverso interesse dei creditori non garantiti;

ritenuto che pertanto, affinché possa essere valutata adeguatamente la correttezza della formazione delle classi, il quadro conoscitivo a disposizione del tribunale debba essere integrato con informazioni puntuali sull'eventuale esistenza e natura di garanzie rilasciate a favore di creditori della società.

P.Q.M.

Invita la proponente a depositare entro dieci giorni una relazione informativa contenente un'illustrazione puntuale delle garanzie reali o personali, rilasciate da terzi, che assistono i crediti verso la stessa.

**IL CASO.it**